

REGOLAMENTO
PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA
DEI BENI E SERVIZI

Modificato con determina dell'Amministratore Unico n. 21 in data 19/12/2014

Con aggiunta degli artt. 7 bis e 11 bis

TERNI RETI Srl Unipersonale

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DEI BENI E SERVIZI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'acquisizione in economia di beni e servizi individuati con specifico riguardo alle esigenze di Terni Reti Srl Unipersonale nel rispetto dell'**art. 125 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.** (di seguito Codice), dei principi contenuti nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti desumibili dal Codice e dai relativi provvedimenti di esecuzione, dal Codice Civile e dalle Leggi vigenti.

2. La disciplina contenuta nel presente Regolamento è finalizzata ad assicurare che l'acquisizione in economia di beni e servizi avvenga in termini temporali celeri e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, pubblicità e trasparenza. L'acquisizione in economia deve inoltre rispettare i principi di correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.

3. Il Regolamento si applica anche in materia di conferimenti degli incarichi professionali e consulenze. Terni Reti farà ricorso ad affidamenti di incarichi esterni solo nei casi di esigenze specifiche e per il reperimento di prestazioni specialistiche. Il conferimento degli incarichi avverrà nel rispetto della normativa nazionale in materia di contenimento della spesa per incarichi esterni e consulenze.

Art. 2 – Modalità per l'acquisizione in economia di beni e servizi

1. L'acquisizione in economia di beni e servizi può essere effettuata:

- a) prioritariamente mediante acquisizioni attraverso MEPA
- b) mediante amministrazione diretta;
- c) mediante procedura di cottimo fiduciario;

2. Nell'acquisizione attraverso MEPA gli acquisti sono effettuati attraverso il catalogo di beni e servizi da questa offerta.

3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio, sotto la direzione del responsabile di procedimento, come individuato all'art. 4 del presente Regolamento, nei limiti conferiti dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni dei beni e servizi avvengono mediante affidamento a terzi.

Art. 3 – Ambito e limiti di applicazione

1. L'acquisizione di beni e servizi attraverso MEPA è consentita senza limiti, salvo quelli indicati dalle procedure MEPA.
2. L'acquisizione in economia di beni e servizi è consentita per importi inferiori alla soglia comunitaria di cui all'art. 28, comma 1, lett. b) del Codice e s.m.i.¹

¹ dal 1 gennaio 2012 sono in vigore le nuove soglie comunitarie per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi stabilite con il Regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione del 30 novembre 2011:

Articolo 28: Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria

1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall'articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:

3. Il ricorso all'acquisizione in economia di beni e servizi è altresì consentito nelle fattispecie previste all'art. 125 comma 10, lettere a), b) c), d).²
4. Nessuna acquisizione di beni e servizi può essere artificiosamente frazionata allo scopo di ricondurre l'esecuzione alla disciplina del presente regolamento.
5. Tutti gli importi previsti nel presente Regolamento si intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Art. 4 – Responsabile del procedimento

1. Per ogni acquisizione in economia di beni e servizi la funzione di Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del Codice, è svolta dall'Amministratore Unico.

2. Il responsabile del procedimento procede all'invio delle comunicazioni all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture, nelle ipotesi previste all'art. 7, comma 8 del Codice ed in conformità ai relativi comunicati dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di servizi e forniture.

TITOLO II – DISCIPLINA DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Art. 5 – Individuazione degli operatori economici

1. Gli operatori economici da consultare per l'acquisizione in economia di beni e servizi sono individuati:

- a) mediante la consultazione dei cataloghi elettronici del Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione di cui all'art. 18 del presente Regolamento.
- b) mediante consultazione dell'Elenco ufficiale dei fornitori e dei prestatori di servizi di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
- c) sulla base di informazioni desunte dal mercato, riguardanti le caratteristiche di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa.

Art. 6 – Elenco ufficiale dei fornitori e dei prestatori di servizi

1. Terni Reti istituisce un elenco ufficiale dei fornitori e dei prestatori di servizi (inclusi i professionisti) di indicato di seguito Elenco, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125 comma 12 del Codice.

2. In alternativa Terni Reti si avvale dell'elenco ufficiale del proprio azionista unico Comune di Terni.

3. L'Elenco ha il fine di individuare i fornitori di beni ed i prestatori di servizi che possono essere invitati alle procedure di cottimo fiduciario, e che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice,

a) 130.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV;

b) 200.000 euro,

1. b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV al Codice dei contratti;

2. b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante,

aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;

c) 5.000.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.

2

a) risoluzione anche parziale di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni non previste dal contratto in corso, ivi non previste, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di beni o servizi, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da motivi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose ovvero per l'igiene pubblica, ovvero per il patrimonio artistico o culturale.

nonché dei pertinenti requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 del Codice, dei pertinenti requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all' art. 41 del Codice e dei pertinenti requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all' art. 42 del Codice.

4. Ai fini dell'iscrizione, gli operatori economici devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di possedere:

- a) i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice..cui si rinvia;
- b) i pertinenti requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 39 del Codice cui si rinvia;
- c) i pertinenti requisiti di idoneità economica finanziaria: a tali fini gli operatori devono dichiarare di essere in possesso di un fatturato globale di impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi anteriori alla dichiarazione, pari almeno al 100% della classe di importo per la quale si chiede l'iscrizione salvo diverso importo stabilito dalla stazione appaltante.
- d) i pertinenti requisiti di capacità tecnico-professionale: a tali fini gli operatori devono dichiarare di essere in possesso di una consolidata esperienza nel settore relativo alle voci di spesa per cui si chiede l'iscrizione, come individuato nell'”Allegato A” al presente Regolamento; la consolidata esperienza è dimostrata dall'elenco dei principali servizi o forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi.

5. Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, gli operatori economici devono presentare un'apposita domanda – utilizzando la modulistica predisposta da Terni Reti Alla domanda di iscrizione deve essere allegata una dichiarazione – soggetta al successivo controllo di cui al comma 6 – sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'operatore economico dichiara il possesso dei requisiti di cui al comma precedente lettere a) b) c) e d).

6. La veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori economici ai sensi dei commi 4 e 5 è soggetta a controllo, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. A tali fini:

a) il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria deve essere dimostrato

1) per le società di capitali: attraverso la produzione di copia dei bilanci presentati presso il Registro delle imprese, corredati delle note integrative e dalla ricevuta di presentazione, riguardanti gli ultimi tre esercizi finanziari.

2) per le società di persone: attraverso la produzione di copia dei bilanci in conformità a quanto previsto al punto 1) oppure la produzione di copia del Modello Unico, corredato della relativa ricevuta di presentazione, riguardanti gli ultimi tre esercizi finanziari.

b) il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale deve essere dimostrato mediante la produzione di dettagliato e riscontrabile curriculum per prestazioni professionali personali o dei certificati attestanti la regolare esecuzione dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi.

7. Alla mancata dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati consegue la cancellazione dell'operatore economico dall'elenco.

8. E' onere dell'operatore economico iscritto nell'Elenco di comunicare a Terni Reti – con cadenza annuale, entro il mese di gennaio di ciascun anno – la conferma del possesso dei requisiti dichiarati per l'iscrizione e la conferma dell'interesse all'iscrizione nell'Elenco.

9. L'elenco è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici dotati di requisiti dichiarati per l'iscrizione e la conferma dell'interesse all'iscrizione nell'Elenco. L'Elenco è pubblicato sul profilo del Committente di cui all'art. 3, comma 35 del Codice.

10. L'affidatario del cottimo fiduciario e gli operatori economici che hanno partecipato ai singoli cottimi sono iscritti d'ufficio nell'Elenco.

11. L'iscrizione degli operatori economici nell'Elenco non vincola Terni Reti, che si riserva la facoltà di individuare gli operatori economici da consultare anche ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere b) e c).

12. Nell'ipotesi di un numero di operatori economici iscritti nell'Elenco che ecceda il numero minimo da invitare ad un singolo cottimo fiduciario, Terni Reti individua gli operatori economici da invitare ad ogni singola procedura applicando di norma un criterio a rotazione.

13. Al fine di consentire l'attivazione e la progressiva implementazione dell'Elenco, Terni Reti pubblica, con cadenza almeno annuale, un avviso sul profilo del committente.

14. Sono esclusi dall'Elenco gli operatori economici che secondo motivata valutazione di Terni Reti hanno commesso grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate, o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio delle loro attività professionali, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte Terni Reti stessa.

TITOLO III – INDIVIDUAZIONE DELL’AFFIDATARIO

Art. 7 – Procedura per l'affidamento del cottimo fiduciario

1. Per l'acquisizione in economia di beni e servizi di importo pari e superiore a € 40.000/00 e comunque fino alla soglia indicata all'art. 28, comma 1, lettera b) del Codice, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene – nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno tre operatori, se sussistono soggetti idonei in tale numero.

2. Si potrà prescindere dalla consultazione di tre operatori economici e dalla richiesta di tre preventivi nel caso di specialità o particolarità del bene o servizio d'acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato e, comunque, in tutti i casi in cui non sussista un tale numero di soggetti idonei.

3. Gli elementi essenziali della procedura per l'affidamento del cottimo fiduciario sono individuati dall'Amministratore Unico salvo diversa deliberazione dello stesso e devono riguardare i seguenti aspetti:

a) oggetto del cottimo fiduciario;

b) quadro economico complessivo dell'intervento, con l'indicazione dell'importo massimo previsto per l'affidamento del cottimo fiduciario e degli eventuali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione dell'IVA.

c) copertura finanziaria dell'intervento;

d) descrizione, anche mediante uno specifico capitolato, delle caratteristiche tecniche e della qualità dei beni e dei servizi richiesti, nonché delle modalità di esecuzione del cottimo fiduciario;

e) criterio di aggiudicazione, individuato ai sensi dell'art. 82 (prezzo più basso) oppure dell'art. 83 (offerta economicamente più vantaggiosa) del Codice;

f) nel caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, elementi di valutazione delle offerte, ai sensi dell'art. 83 del codice;

g) termine per l'esecuzione del contratto;

h) modalità e termini di pagamento;

i) eventuali garanzie richieste agli operatori economici;

j) eventuali penalità applicabili e correlativa misura, nonché le modalità per l'applicazione delle stesse.

k) eventuale indicazione che si procederà all'affidamento anche in caso di una sola offerta valida, ove essa risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

l) in materia di conferimenti di incarichi professionali e consulenze nella scelta del professionista si dovrà altresì tenere conto della professionalità ed esperienza desumibile da *curriculum*, da valutarsi in relazione allo specifico oggetto dell'incarico da affidare.

4. Gli operatori economici da consultare ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b) sono individuati dall'Amministratore Unico salvo diversa deliberazione dello stesso e sono da questo comunicati, unitamente agli elementi essenziali di cui al comma 2, alle aree della Società competenti per la predisposizione della documentazione necessaria.

5. Al fine di consentire l'ottimale razionalizzazione del processo per gli acquisti l'Area finanza, bilancio e affari generali di Terni Reti o il corrispondente fornitore esterno del servizio supporta dal punto di vista normativo e amministrativo l'Amministratore Unico:

- a) nell'adozione delle determine per indire procedure di cottimo fiduciario;
- b) nell'adozione di atti e adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura indetta;
- c) nell'adozione delle determine per l'affidamento del cottimo fiduciario;
- d) nella tenuta e nell'aggiornamento dell'Elenco di cui all'art. 6.

6. Nelle attività indicate al comma precedente alle lettere a) b) c) e d) è fatto salvo il necessario intervento di altre aree della Società competenti.

7. Con determinazione di cui al comma 5, lettera a) viene approvato anche lo schema della lettera di invito da inviare agli operatori economici invitati al cottimo e l'eventuale documentazione ad essa complementare.

8. Tra l'invio della lettera d'invito ed il termine di presentazione dei preventivi deve decorrere un termine congruo, non inferiore a otto giorni solari.

Art. 7 bis – Patti di integrità

Nel caso di affidamenti di importo pari o superiore a 3.000,00 (tremila/00) euro, l'avviso di gara, il bando o la lettera di invito di cui all'art. 7 dovrà prevedere la sottoscrizione di un **Patto di integrità**, redatto nello schema allegato, da parte del titolare o rappresentante legale dell'operatore economico concorrente, quale presupposto necessario alla partecipazione alla selezione e al successivo affidamento, come previsto dall'art.1 co.17 della Legge 190/2012.

Mediante l'accettazione delle clausole sancite nel Patto di integrità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, l'impresa concorrente accetta di conformare il proprio comportamento a regole di legalità, trasparenza e correttezza, doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione, sanzioni di carattere patrimoniale, estromissione dalla gara o risoluzione del contratto.

Il Patto di integrità costituisce, quindi, parte integrante degli atti di gara cui è allegato e del contratto che ne consegue.

La violazione di uno degli impegni previsti dal Patto di integrità da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, può comportare, secondo la gravità e la fase in cui la violazione è accertata:

- l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- la risoluzione di diritto dal contratto.

Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.

Qualora esistenti, il contenuto del Patto di integrità viene integrato dagli eventuali Protocolli di legalità sottoscritti dal Comune di Terni, quale Amministrazione vigilante.

Art. 8 – Scelta dell'affidatario del cottimo fiduciario

1. Il L'Amministratore Unico o altro soggetto specificatamente delegato dallo stesso, in una seduta aperta al pubblico, nel giorno ed ora predefiniti con lettera di invito – procede, con l'ausilio del segretario verbalizzante, all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa richiesta agli operatori economici con lettera di invito.
2. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa L'Amministratore Unico o altro soggetto specificatamente delegato dallo stesso procede, con l'ausilio del segretario verbalizzante, – in una seduta aperta al pubblico e nel giorno e ora predefiniti nella lettera di invito – all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche fatte pervenire dagli operatori. Tali operazioni vengono svolte ai soli fini dell'esatta individuazione della documentazione prodotta.
3. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa le buste contenenti le offerte tecniche fatte pervenire dagli operatori sono valutate da una Commissione tecnica nominata ai sensi dell'art. 84 del Codice con determinazione dell'Amministratore Unico. La Commissione opera in una o più sedute riservate.
4. L'Amministratore Unico o altro soggetto specificatamente delegato dallo stesso, in una seduta aperta al pubblico, nel giorno e ora predefiniti nella lettera di invito o in altra successiva determinazione, procede, con l'ausilio del segretario verbalizzante, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche fatte pervenire dagli operatori economici invitati con lettera di invito.

Art. 9 – Cottimo fiduciario mediante affidamento diretto

1. Per l'acquisizione in economia di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000/00 è consentito l'affidamento diretto con semplificazione delle formalità richieste all'art. 7 del presente Regolamento; Nello specifico:
 - a) per l'acquisizione in economia di beni e servizi di importo superiore a € 3.000,00 e fino a € 40.000/00 è consentito l'affidamento diretto con necessaria determinazione dell'Amministratore Unico previa consultazione di almeno tre operatori, se sussistono soggetti idonei in tale numero.
 - c) per l'acquisizione in economia di beni e servizi di importo inferiore o uguale a € 3.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte dell'Amministratore Unico previa individuazione dell'operatore economico ritenuto idoneo.
 - d) **Piccoli acquisti e spese minute sono consentiti per un importo non superiore ad € 4.000 in ragione di anno e non superiore ad € 500 per singola spesa. L'elenco dei beni acquistabili è riportato nell'Addendum allegato al presente regolamento. Le spese saranno rendicontate in apposita modulistica, aggiornata all'atto dell'acquisto stesso.**
2. Nei casi indicati dal comma 1 i soggetti relativamente competenti prima dell'adozione della determinazione di affidamento procedono al controllo del possesso da parte dell'affidatario dei requisiti previsti all'art. 38 del Codice nonché ai pertinenti requisiti previsti agli art. 39, 41, e 42 del Codice.
3. Si può inoltre prescindere dalla formalità di richieste disposte all'art. 7 del presente Regolamento nelle ipotesi stabilite dal comma 5 lettera a) e b) del art.57 del Codice:
 - a) per servizi o forniture complementari;
 - b) per l'eventuale rinnovo di contratto. Il rinnovo può essere accordato al fornitore a discrezione di Terni Reti, nel rispetto delle condizioni stabilite dal Codice, a seguito di adeguata istruttoria atta ad accertare la sussistenza delle ragioni di convenienza tecnica ed economica e pubblico interesse alla rinnovazione e purché il valore complessivo del contratto, compreso il rinnovo, non ecceda il limite di cui all'art. 28, comma 1, lett. b) del Codice e s.m.i.;
4. Si può inoltre prescindere dalla formalità di richieste disposte all'art. 7 del presente Regolamento nelle seguenti ipotesi:
 - c) quando trattasi di acquisti di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale o di beni e servizi che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti: in tal caso la richiesta deve essere motivata.

d) per le successive eventuali non preventivate forniture dello stesso bene o servizio, che si rendessero necessarie nel corso dei successivi 12 mesi o nelle more della conclusione del nuovo contratto, non sarà obbligatorio interpellare altri fornitori, ma sarà possibile la riconferma delle forniture alle stesse, previa indagine di mercato che ne confermi la convenienza;

5. E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture e servizi e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.

Art. 10 – Determinazione di affidamento del cottimo fiduciario

1. L'affidatario dei beni e servizi deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le ordinarie procedure di scelta del contraente.

2. Il controllo del possesso, da parte dell'affidatario dei requisiti di cui agli art. 38 e 39 del Codice è effettuato dal responsabile del procedimento supportato dall'Area finanziaria Bilancio e affari generali. di Terni Reti o dal corrispondente fornitore esterno del servizio.

3. Nei confronti dell'affidatario del cottimo fiduciario è effettuato, in ogni caso, il controllo del possesso dei pertinenti requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 41 del Codice e dei pertinenti requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 42 del Codice. A tali fini il controllo viene effettuato ai sensi dell'art. 6, comma 6.

4. L'Amministratore Unico determina l'affidamento del cottimo fiduciario e anche lo schema di contratto e l'eventuale documentazione ad esso complementare.

5. L'esito delle procedure esperite per l'affidamento del cottimo fiduciario è pubblicato, per estratto, sul profilo del committente.

6. Nelle more del completamento delle procedure per il controllo del possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, è consentito l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza. In tal caso, l'avvio dell'esecuzione del contratto è disposto con la determinazione di affidamento del cottimo fiduciario, nella quale sono indicate le ragioni che impongono l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza.

TITOLO IV – STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 11 – Stipula del contratto

1. Il contratto con l'affidatario del cottimo fiduciario è sottoscritto nel rispetto dei limiti sugli importi indicati nell'art. 9 comma 1 lettere a) b) c) del presente Regolamento dall'Amministratore Unico.

2. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata oppure nei casi espressamente previsti dalla lettera di invito o dalla legge.

3. Tutte le eventuali spese di contratto (bolli, registrazione, copie, etc.) sono a carico dell'operatore economico risultato aggiudicatario.

Art. 11 bis – Obbligazioni del contraente - Codice Etico e protocolli ex D.lgs. 231/2001

Nei contratti con gli operatori economici dovranno essere inserite, laddove possibile, le seguenti clausole:

- Obbligo di rispettare il Codice Etico e gli ulteriori Protocolli ex D. Lgs. 231/2001 e Manleva.

[Controparte] si obbliga a rispettare, e a far rispettare al proprio personale apicale e sottoposto, il Codice Etico e gli ulteriori Protocolli previsti da Terni Reti. ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed allegati al presente contratto. La violazione delle regole previste dagli allegati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale.

[Controparte] manleva Terni Reti fin d'ora per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei citati Codice Etico e Protocolli da parte di [Controparte] o del suo personale apicale o sottoposto.

- Clausola Risolutiva.

Qualora [Controparte], o il suo personale apicale o sottoposto, violi le norme previste dal Codice Etico, e/o dagli ulteriori Protocolli previsti da Terni Reti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed allegati al presente contratto, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte di [Controparte] o del suo personale apicale o sottoposto o ancora in caso di indagini riguardanti [Controparte] o il suo personale apicale o sottoposto che abbiano comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria, Terni Reti potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r.. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione.

Terni Reti potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patendi.

Art. 12 – Modifiche in corso di esecuzione del contratto

1. Nel corso dell'esecuzione del contratto Terni Reti può chiedere, e l'affidatario ha l'obbligo di accettare alle condizioni tutte del contratto, uno o più aumenti sull'ammontare contrattuale all'affidatario fino alla concorrenza di un quinto.
2. Non sono comunque consentite variazioni in aumento che elevino l'importo contrattuale in misura superiore alla soglia indicata all'art. 28, comma 1 lettera b) del Codice.
3. In caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, il corrispettivo contrattuale può essere soggetto, a richiesta dell'affidatario, a revisione annuale, a decorrere dal secondo anno di esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 115 del Codice. A tali fini, per la revisione del corrispettivo trova applicazione l'indice ISTAT F.O.I.

Art. 13 – Garanzie

1. Nelle procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00, con la lettera di invito è richiesta una garanzia a corredo dell'offerta presentata dagli operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del Codice.
2. A garanzia della regolare esecuzione dei contratti di importo pari o superiore a € 40.000,00, è richiesta una garanzia definitiva all'affidatario del cottimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del Codice.

Art. 14 – Verifica della prestazione

1. I beni e i servizi in economia sono soggetti a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione da compiersi entro 20 giorni dall'acquisizione del bene o dal completamento del servizio.

Art. 15 – Modalità e termini di pagamento

1. Al completamento delle attività di collaudo e di verifica di regolare esecuzione di cui all'art. 14, l'affidatario trasmette a Terni Reti la fattura o altra idonea documentazione equivalente ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale. I pagamenti sono disposti da Terni Reti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera d) del D.lgs n. 231 del 9 ottobre 2002 e s.m.i. entro 30 giorni successivi dal ricevimento della fattura.
2. Il contratto può stabilire termini di pagamento diversi da quelli indicati al comma 1 del presente articolo, a condizione che tali diversi termini siano stati indicati da Terni Reti nella lettera di invito ed espressamente accettati dall'affidatario con la presentazione dell'offerta.

3. I pagamenti sono subordinati all'acquisizione della certificazione della regolarità contributiva ove applicabile.

4. Nell'ipotesi di pagamenti effettuati in ritardo saranno dovuti dalla Stazione appaltante all'affidatario gli interessi legali.

Art. 16 – Risoluzione del contratto

1. In caso di inadempimento contrattuale da parte dell'affidatario, Terni Reti si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., mediante semplice dichiarazione stragiudiziale comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tenuto conto della gravità degli inadempimenti riscontrati e degli eventuali danni subiti.

2. La risoluzione del contratto può essere, inoltre, dichiarata:

a) in caso di frode;

b) in caso di fallimento dell'affidatario;

c) in caso di grave violazione degli obblighi contrattuali non eliminati dall'affidatario anche a seguito di diffide formali di Terni Reti;

d) in caso di ripetuti errori e/o inadempimenti successivamente all'applicazione di penali previste;

e) in caso di sospensione o abbandono o mancata effettuazione, da parte dell'affidatario, di una o più prestazioni affidate;

f) in caso di violazione della normativa vigente in materia di assunzioni del personale o di mancata assicurazione del personale medesimo presso gli enti previdenziali e assistenziali.

g) quando all'affidatario vengano a mancare i mezzi sufficienti per il buono e regolare andamento del contratto;

h) qualora nel corso dell'esecuzione del contratto esso debba essere in tutto o in parte sospeso e/o soppresso per disposizioni di legge o di regolamento.

i) in caso di mancata dimostrazione, da parte dell'affidatario, del possesso dei requisiti di cui agli artt. 38,39,41,42;

l) in ogni altra ipotesi disciplinata dalla legge o dal contratto;

3. A seguito della risoluzione, Terni Reti si riserva la facoltà di affidare a terzi il contratto, avvalendosi della graduatoria della procedura di cottimo fiduciario o sperando una nuova procedura.

4. L'affidatario è, in ogni caso, responsabile dei danni prodotti Terni Reti o a terzi nel corso dell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto.

TITOLO V – NORME DI CHIUSURA DEL REGOLAMENTO

ART. 17 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa codicistica, alla Codice dei contratti (D.lgs 183 del 2006 e s.m.i.) e a ogni altra normativa di settore vigente.

2. Gli articoli del presente regolamento non possono essere in contrasto con la normativa vigente e si ritengono automaticamente aggiornati, integrati o disapplicati.

ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICAZIONE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione da parte dell'Amministratore Unico e sarà successivamente pubblicato sul sito di Terni Reti.

Terni Reti Srl Unipersonale
L'Amministratore Unico
Vincenzo Montalbano Caracci

ADDENDUM

Specie Merceologiche Autorizzate per Piccoli Acquisti e Spese Minute

- Materiale di cancelleria e consumabili per ufficio acquistato occasionalmente presso cartolerie, tabaccherie.
- Materiale consumabile acquistato in copisteria.
- Piccole attrezzature d'ufficio.
- Piccoli acquisti in ferramenta (duplicati chiavi, serrature, lampadine ecc.).
- Piccole attrezzature e piccoli ricambi informatici.
- Generi alimentari e bevande.
- Spese postali. Ritiro merci in contrassegno.
- Abbonamenti a riviste, periodici ed acquisto di libri.
- Biglietti e spese di viaggio personale dipendente – missioni.
- Acquisto di prodotti farmaceutici per dotazione cassetta "Pronto Soccorso".
- Iscrizione a corsi di aggiornamento professionale.